



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Ordine dei Farmacisti di Ancona

ordinefarmaistian@pec.fofi.it

Oggetto: Invito n 238-2021.....– Segnalazione n.230/2020 relativa alla mancata pubblicazione in IPA del Responsabile per la transizione al digitale.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n. 15813 dell'11.12.2020) è stata evidenziata una presunta violazione delle disposizioni di norme riguardanti il CAD e la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in



particolare dell'articolo 17, comma 1, del CAD e della circolare 3 del 1/10/2018 adottata dal Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il cittadino segnala la presunta mancata pubblicazione in IPA del responsabile per la transizione al digitale. Si precisa che la Circolare n. 3 del 1/10/2018, richiama *“le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del RTD preposto all'ufficio per la transizione al digitale e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - www.indicepa.gov.it)”*.

In istruttoria si è verificato che alla data del 17/12/2020 l'ufficio per la transizione al digitale con la nomina del relativo RTD non risulta pubblicato in [iPA](#).

The screenshot shows a web browser window with the URL https://indicepa.gov.it/ricerca/n-dettagliuffici.php?prg_ou=115535. The page title is "Ufficio per la transizione al Digitale" and the subtitle is "Scheda Riferimenti Ufficio". The main content area displays the following information:

- Ordine Farmacisti di Ancona**
- Livello.1 Ufficio per la transizione al Digitale
- AOO di riferimento**
- Indirizzo Postale: da_indicare - 00100 Roma (RM)
- Telefono
- Fax
- Indirizzi email
- Codice Univoco Ufficio: UWWLMN
- Responsabile**
- Nome e Cognome: da_indicare da_indicare
- Indirizzo email: da_indicare@x.it
- Telefono

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita l'Ordine dei Farmacisti di Ancona *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, provvedendo affinché pubblici in iPA il Responsabile per la Transizione al Digitale.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D, in base al quale, come da D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, *“Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per*

la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Cordiali saluti

